

ACCORDO DI CONTITOLARITA' NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

(Addendum all'Accordo tra la Provincia di Forlì-Cesena, le Unioni di Comuni della Provincia di Forlì-Cesena ed il Comune di Forlì per il coordinamento a livello territoriale delle politiche di sviluppo del personale con particolare riferimento alle procedure selettive)

TRA

La Provincia di Forlì – Cesena, con sede legale in Forlì, Piazza Morgagni 9, codice fiscale 80001550401, rappresentata nel presente atto da Andrea Lucchi, in qualità di Segretario reggente, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione del decreto presidenziale n. 74 del 30 luglio 2025 dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

E

L'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, con sede legale in Predappio, Via IV Novembre 12 codice fiscale 92071270406, rappresentata nel presente atto da Filippo Cioni, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 58 del 30 luglio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile / esecutiva ai sensi di legge e che interviene in nome proprio e per gli enti aderenti (Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio);

E

L'Unione dei Comuni Valle del Savio, con sede legale in Cesena, Piazza del Popolo 10, codice fiscale 90070700407 rappresentata nel presente atto da Paolo di Maggio, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 47 del 31 luglio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile / esecutiva ai sensi di legge e che interviene in nome proprio e per gli enti aderenti (Comune di Cesena, Comune di Mercato Saraceno, Comune di Sarsina, Comune di Bagno di Romagna, Comune di Verghereto e Comune di Montiano) a seguito di specifica delega;

E

L'Unione Rubicone e Mare, con sede legale in Cesenatico, Via Moretti 5, codice fiscale 90051070408, rappresentata nel presente atto da Laura Biondi, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 65 del 31 luglio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile / esecutiva ai sensi di legge e che interviene in nome proprio e per gli enti aderenti (Comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone);

E

Il Comune di Forlì, con sede legale in Forlì, P.zza Saffi 8, codice fiscale 00606620409, rappresentato nel presente atto da Alessandra Neri, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 275 del 30 luglio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile / esecutiva ai sensi di legge.

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito, anche GDPR) prevede che, in determinate circostanze, più soggetti possano stabilire congiuntamente finalità e mezzi del trattamento, configurandosi così come **contitolari** ai sensi dell'art. 26, con responsabilità da definire in modo trasparente mediante un accordo interno;
- le *Linee guida EDPB n. 7/2020* precisano che la contitolarità, ai sensi dell'art. 26 GDPR, può riguardare anche solo **specifiche fasi o aspetti del trattamento** e non necessariamente l'intero processo (par. 54). Esse chiariscono, inoltre, che la partecipazione delle parti alla determinazione delle finalità o dei mezzi essenziali non deve essere **identica o equivalente**, potendo ciascun soggetto contribuire in misura diversa; resta comunque ferma la **responsabilità condivisa** per l'ambito di trattamento in cui la decisione è stata assunta congiuntamente (par. 57). Per tutte le altre attività di trattamento non ricomprese nella contitolarità, permane invece la **titolarità autonoma** di ciascun ente, con le connesse responsabilità individuali;
- gli **Enti firmatari hanno sottoscritto in data 4 agosto 2025** l'Accordo tra la Provincia di Forlì-Cesena, le Unioni di Comuni della Provincia di Forlì-Cesena ed il Comune di Forlì per il coordinamento a livello territoriale delle politiche di sviluppo del personale con particolare riferimento alle procedure selettive, di durata triennale (di seguito, **Accordo principale**), nell'ambito del quale la **Provincia** è l'Ente capofila;

Richiamati:

- l'art. 15, comma 1, della L. n. 241/90 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- l'articolo 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nel testo introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, secondo cui gli enti locali possono organizzare e gestire, in forma aggregata, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie;
- il comma 2, del citato articolo 3-bis, d.l. 80/2021, il quale prevede espressamente l'approvazione di un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni;
- l'art. 1, comma 85 lett. d), della L. n. 56/2014 che attribuisce alla Provincia funzioni proprie nel settore dell'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali e che nel sistema delle autonomie locali, delineato dalle più recenti riforme legislative, la Provincia ha assunto il ruolo di ente intermedio di coordinamento e promozione di azioni per lo sviluppo della comunità locale;
- il Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR);
- le Linee guida del Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB) n. 7/2020 concernenti i concetti di titolare e responsabile nel GDPR – versione 2.0, adottate definitivamente il 07 luglio 2021;
- l'*Accordo principale* sottoscritto in data 4 agosto 2025 dagli stessi Enti, volto a coordinare a livello territoriale le politiche di sviluppo del personale, con particolare attenzione alle procedure selettive.

Considerato che:

- il Regolamento (UE) 2016/679, in applicazione del principio di accountability, richiede ai Titolari del trattamento di dimostrare, anche mediante evidenze documentali, le valutazioni, le scelte e le misure adottate a tutela dei dati personali, presupponendo la definizione di un modello organizzativo chiaro con ruoli, compiti, responsabilità e perimetri d'azione dei soggetti coinvolti, da sancire attraverso la sottoscrizione di un accordo interno ex art. 26 GDPR;
- a seguito di un'attenta analisi della materia di specie, condotta anche attraverso tavoli tecnici e con il supporto dei DPO di riferimento, si ritiene che, in relazione ai trattamenti di dati personali previsti dall'Accordo principale del 1° agosto 2025, gli Enti firmatari debbano essere qualificati come contitolari del trattamento, con conseguente necessità di definire in modo puntuale i rispettivi ruoli e

responsabilità nei confronti degli interessati e di stipulare, ai sensi dell'art. 26 GDPR, un accordo di contitolarità volto a disciplinare i trattamenti di dati personali connessi alle attività congiunte di cui all'art. 10 del medesimo Accordo.

- le parti intendono, dunque, instaurare un rapporto di contitolarità nel trattamento e disciplinare di conseguenza, nel rispetto del principio di accountability, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premesse, richiami e considerata

1.1 Le premesse, i richiami e i considerata costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Oggetto dell'accordo

2.1. Il presente accordo, stipulato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, disciplina i ruoli, i compiti e le responsabilità degli Enti sottoscrittori in qualità di **contitolari del trattamento dei dati personali** connessi all'attuazione dell' *"Accordo per il coordinamento a livello territoriale delle politiche di sviluppo del personale, con particolare riferimento alle procedure selettive"* del 04 agosto 2025.

2.2. Resta ferma la titolarità autonoma di ciascun Ente per i trattamenti di dati personali non oggetto di contitolarità.

Art. 3

Ambito, tipologie di trattamenti e riparto di responsabilità tra Contitolari e Titolari autonomi

3.1 Il Regolamento (UE) 2016/679 insiste sulla necessità di delineare con chiarezza i ruoli, i compiti e le responsabilità per garantire principalmente i diritti delle persone interessate (soggetti a cui si riferiscono i dati personali).

3.2 La Provincia di Forlì-Cesena nell'ambito del presente accordo di contitolarità assume il ruolo di Ente capofila. Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati nell'Accordo principale di cui all'art. 2, convoca il Gruppo di Coordinamento composto dai responsabili delle risorse umane degli enti sottoscrittori, con cadenza di norma trimestrale.

3.3. In attuazione degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 dell'Accordo principale del 01.08.2025, il presente articolo individua e descrive, per ciascuna attività di selezione e gestione del personale, i trattamenti di dati personali effettuati in **titolarità autonoma** dai singoli Enti e quelli svolti in **contitolarità** tra le Parti, specificandone finalità, categorie di dati, ruoli e responsabilità operative. La seguente tabella ha lo scopo di rendere trasparente il perimetro delle attività e di facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, nel rispetto del principio di accountability di cui all'art. 5, par. 2, e all'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.

Voce / Elemento	Concorsi tradizionali (art.4 Accordo principale)	Selezioni aggregate art.3-bis (art.5 Accordo principale)	Utilizzo graduatorie (art.6-7 Accordo principale)	Richieste enti esterni (art.8 Accordo principale)
Finalità del trattamento	Selezione e assunzione personale per singolo ente.	Formazione/aggiornamento elenchi idonei, gestione interpellati centralizzati.	Riuso graduatorie tra enti sottoscrittori.	Condizioni e oneri per uso da parte di enti esterni.
Tipologia di dati	Dati anagrafici, recapiti, titoli, documentazione domanda, dati procedurali.	Dati anagrafici, recapiti, titoli, esperienze, log/IP, riserve/preferenze, dati iscrizione elenchi.	Dati necessari per scorrimento/assegnazione.	Stesse categorie nei limiti autorizzati.
Titolare / responsabilità	Titolare autonomo: singolo ente promotore.	Ente Gestore titolare autonomo fino all'approvazione elenco; contitolarità per piattaforma/interpellati e flussi condivisi (ElixForms – Gestione Interpellati).	Il titolare originario mantiene responsabilità; ente che utilizza graduatoria applica regole accordo.	Autorizzazione definisce ruoli e responsabilità.
Attività in contitolarità	Nessuna.	Gestione interpellati in piattaforma: raccolta domande tramite ElixForms (Provincia) e gestione amministrativa pubblicazione, interpellati e graduatorie tramite il Modulo Gestionale della piattaforma Gestione Interpellati (Provincia), con supporto tecnico-informatico dell'Unione Valle del Savio (art. 5 Accordo principale).	Attività operative di riuso disciplinate da accordo.	Accesso/uso solo se autorizzato; obblighi specifici.
Informative	Informativa autonoma del singolo ente (art.13 GDPR).	Informativa unica redatta dalla Provincia (Ente capofila) che verrà pubblicata sul sito web istituzionale della Provincia di Forlì-Cesena; ciascun ente assicura il richiamo negli avvisi/interpellati.	Ente che usa graduatoria fornisce comunicazione al candidato.	Accordo con ente esterno prevede obblighi informativi.
Richieste interessati	Gestite dall'ente titolare autonomo.	Possibile rivolgersi a ciascun contitolare; punto di contatto unico operativo la Provincia.	Responsabilità ente che utilizza graduatoria.	Accordo prevede chi risponde.
Data breach	Ente titolare gestisce notifica; informa altri se impatta flussi condivisi.	Parte che rileva l'evento informa tempestivamente gli altri contitolari e la Provincia. La Provincia di Forlì-Cesena , quale Ente capofila , coordina le	Ente fruitore collabora al processo di notifica.	Obblighi di notifica nell'autorizzazione.

Voce / Elemento	Concorsi tradizionali (art.4 Accordo principale)	Selezioni aggregate art.3-bis (art.5 Accordo principale)	Utilizzo graduatorie (art.6-7 Accordo principale)	Richieste enti esterni (art.8 Accordo principale)
		attività di analisi e valutazione dell'impatto, nonché l'eventuale notifica al Garante .		
Conservazione	Secondo massimari dell'ente.	Elenchi triennali con aggiornamento annuale (art.5).	Regole di aggiornamento e cancellazione disciplinate art. 6.	Durata accesso definita nell'autorizzazione.
DPO di riferimento	DPO di ciascun ente.	DPO di ciascun contitolare con ruolo di coordinamento operativo Provincia.	Ente che usa graduatoria.	Accordo definisce referenti.

Art. 4

Relazione funzionale tra i sistemi “Elixforms” e “Gestione interpellì”

(richiamo art. 5 Accordo principale)

4.1 Richiesta e predisposizione dell'interpello

L'Ente **interpellante** trasmette alla **Provincia di Forlì-Cesena**, in qualità di Ente capofila, la richiesta di pubblicazione dell'interpello.

La **Provincia**, ricevuta la richiesta, provvede alla predisposizione del **modulo di adesione** relativo all'interpello tramite la piattaforma **ElixForms**, di cui è gestore e contitolare ai sensi del presente Accordo.

4.2 Creazione e pubblicazione del modulo

Il **modulo creato in ElixForms** è **pubblicato dalla Provincia** mediante il **Modulo Gestionale**, componente applicativa della piattaforma **Gestione Interpellì**, all'interno dell'**Area Riservata** dedicata agli idonei, accessibile mediante autenticazione SPID/CIE.

4.3 Compilazione e protocollazione delle domande

Gli idonei accedono all'Area Riservata, compilano il modulo di adesione generato in ElixForms e trasmettono la propria candidatura. Ogni istanza è **protocollata automaticamente** nel sistema informatico della Provincia di Forlì-Cesena, che ne garantisce l'autenticità, l'integrità e la tracciabilità.

4.4 Trasmissione automatica dei dati tra piattaforme

I dati delle domande protocollate vengono **acquisiti automaticamente e in forma sicura (API cifrata)** dal **Modulo Gestionale** della piattaforma **Gestione Interpellì**, integrata con il sistema **ElixForms** della Provincia. Tale interscambio è tracciato mediante registrazione dei **log di trasmissione** da parte di entrambi i sistemi.

4.5 Ruoli operativi delle Parti

4.5.1. L'**Unione dei Comuni Valle del Savio** cura la **gestione tecnico-informatica, manutentiva ed evolutiva** della piattaforma **Gestione Interpellì**, assicurando il corretto funzionamento infrastrutturale, la sicurezza dei flussi e la disponibilità dei servizi, senza intervenire nei contenuti o nei procedimenti amministrativi.

4.5.2 La **Provincia di Forlì-Cesena**, tramite il **Modulo Gestionale**, svolge le attività amministrative connesse alla gestione degli interpellì, ivi comprese:

- la **pubblicazione** degli interpellì nell'Area Riservata;
- la **ricezione** delle candidature trasmesse da ElixForms;
- l'**aggiornamento** degli elenchi e l'invio delle **comunicazioni** agli idonei;
- la **pubblicazione delle graduatorie** provvisorie e definitive;

- la condivisione con gli enti interpellanti delle informazioni necessarie per la successiva fase di assunzione.

Tali attività sono svolte nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 5 dell'Accordo principale sottoscritto il 04.08.2025.

4.6 Consultazione da parte degli Enti interpellanti

Gli **Enti interpellanti** non accedono direttamente alla piattaforma informatica: essi ricevono dalla **Provincia di Forlì-Cesena**, in modalità separata ed extra-piattaforma, la documentazione e gli elenchi dei partecipanti relativi agli interpellati di rispettiva competenza.

4.7 Registrazione e conservazione dei log

Entrambe le piattaforme mantengono i **log di sistema e di trattamento** in relazione ai rispettivi ruoli:

4.7.1 la **Provincia di Forlì-Cesena** conserva i log amministrativi e di protocollazione delle istanze;

4.7.2 l'**Unione Valle del Savio** conserva i log tecnici relativi al funzionamento applicativo e ai flussi automatici tra piattaforme. I log sono conservati per i periodi previsti dalla normativa vigente e dalle rispettive politiche interne di sicurezza, garantendo integrità, riservatezza e tracciabilità.

Art. 5

Modalità di trattamento

(richiamo artt. 4 e 5 Accordo principale)

5.1 La Provincia di Forlì-Cesena tratterà i dati con modalità cartacea e digitale, mediante piattaforma "Elixforms" e strumenti di Office per le domande di interpello e lo svolgimento delle attività amministrative connesse alla gestione degli interpellati, in conformità con gli artt. 4 e 5 Accordo principale.

5.2 Ciascun Ente Promotore tratterà i dati con modalità analoghe per le procedure di titolarità autonoma (art. 4 Accordo principale).

5.3. L'Unione dei Comuni Valle del Savio cura la **gestione tecnico-informatica, manutentiva ed evolutiva** della piattaforma **Gestione Interpellati**, assicurando il corretto funzionamento infrastrutturale, la sicurezza dei flussi e la disponibilità dei servizi, senza intervenire nei contenuti o nei procedimenti amministrativi (art. 5 Accordo principale).

Art. 6

Soggetti designati al trattamento e destinatari dei dati

(richiamo artt. 6, 7 e 8 Accordo principale)

6.1 I contitolari si impegnano ad istruire ed autorizzare il personale facente parte della propria organizzazione a trattare i dati personali (Art. 29 e 32 Regolamento (UE) 2016/679 - Art. 2-quaterdecies D.Lgs. 30.06.2003, n. 196) e a nominare eventuali responsabili del trattamento soggetti esterni che potrebbero intervenire nelle operazioni di trattamento per conto dei contitolari, per i servizi tecnici connessi alle procedure selettive (Art. 28 Regolamento (UE) 2016/679), per i quali si rinvia all'art. 12 del presente atto.

6.2 Le persone di contatto delle Parti sono i rispettivi Responsabili del Settore Risorse Umane. Le Parti danno immediata comunicazione di qualsiasi cambiamento (es. sostituzione), riguardo la persona individuata come punto di contatto.

6.3. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (es. Commissioni esaminatrici, fornitori tecnici, software house, autorità pubbliche e altro personale incaricato ex artt. 6 e 7 Accordo principale) in adempimento di obblighi legali e giudiziari.

6.4. Le graduatorie finali sono condivise secondo le modalità previste dagli artt. 6 ("Utilizzazione graduatorie concorsuali attivate sulla base dell'accordo") e 7 ("Graduatorie gestite autonomamente") dell'Accordo principale.

Art. 7
Informative Privacy
(richiamo artt. 4 e 5 Accordo principale)

7.1. In contitolarità, ai sensi dell'art. 13 GDPR, le Parti convengono di adottare un'unica informativa privacy riferita ai trattamenti congiunti, redatta dalla Provincia di Forlì-Cesena in qualità di Ente capofila, che individua anche il punto di contatto unico per gli interessati. La predetta informativa verrà pubblicata sul sito web istituzionale della **Provincia di Forlì-Cesena**. Ciascun Ente sottoscrittore, in occasione della pubblicazione dei propri avvisi/interpelli, si impegna a richiamare l'informativa unica mediante collegamento ipertestuale al sito web istituzionale della **Provincia**, secondo modalità uniformi definite dal Gruppo di Coordinamento.

7.2. Per i **trattamenti in titolarità autonoma** ciascun Ente provvede a pubblicare la propria informativa secondo le modalità ritenute idonee, facendo espresso riferimento al fatto che il trattamento è svolto in titolarità autonoma.

Art. 8
Esercizio dei diritti degli interessati
(richiamo artt. 6 e 7 Accordo principale)

8.1. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dagli artt. 15–22 del Regolamento (UE) 2016/679 in relazione ai dati trattati nell'ambito delle procedure disciplinate dal presente accordo.

8.2. Per i trattamenti svolti in **titolarità autonoma** (procedure concorsuali tradizionali di cui all'art. 4 dell'Accordo principale), le richieste sono gestite direttamente dal singolo Ente titolare, che provvede a riscontrarle nei termini di legge.

8.3. Per i trattamenti svolti in **contitolarità** (selezioni aggregate e piattaforma di interpello di cui all'art. 5 dell'Accordo principale), le richieste possono essere presentate a **qualsiasi contitolare** o al **Punto di Contatto Unico** individuato presso la Provincia di Forlì-Cesena.

8.4. Il Contitolare o il Punto di Contatto che riceve la richiesta:

- ne dà comunicazione agli altri contitolari entro **3 giorni lavorativi**;
- raccoglie gli elementi necessari al riscontro;
- coordina la risposta all'interessato entro i termini previsti dal GDPR.

8.5. Se la richiesta riguarda dati oggetto di graduatorie utilizzate da altri enti ai sensi degli artt. 6 e 7 dell'Accordo principale, l'ente fruitore collabora fornendo tempestivamente le informazioni necessarie per il riscontro.

Art. 9
Sicurezza del trattamento dei dati
(richiamo artt. 4, 5, 6, 7 e 8 dell'Accordo principale)

9.1 Principio generale

I Contitolari e i Titolari autonomi, ciascuno per le proprie competenze, adottano misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR per garantire riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei dati personali. Le misure tengono conto dei dati, della natura del trattamento, del contesto, delle finalità e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

9.2 Misure per le piattaforme integrate “ElixForms” e “Gestione Interpelli”

Per i trattamenti effettuati tramite le piattaforme informatiche, le Parti si impegnano a garantire la sicurezza end-to-end dei dati, dal momento della raccolta fino alla gestione amministrativa e conservazione dei log.

- **L'Unione dei Comuni Valle del Savio**, quale soggetto che gestisce tecnicamente e ospita la piattaforma **Gestione Interpelli**, assicura il monitoraggio delle misure infrastrutturali;

- La **Provincia di Forlì-Cesena**, in qualità di **Ente capofila**, **coordina i flussi informativi e di sicurezza** tra le due piattaforme (*ElixForms* e *Gestione Interpelli*), vigilando sull’attuazione delle misure tecniche e organizzative, e convoca il **Gruppo di Coordinamento tecnico** in caso di aggiornamenti o incidenti che impattino i flussi condivisi. La Provincia vigila, inoltre, sul proprio Responsabile esterno ex art. 28 GDPR **Anthesi S.r.l.**, gestore tecnico della piattaforma **ElixForms**, assicurando la conformità alle misure di sicurezza dichiarate.

9.3 Misure per i dati trattati autonomamente

Per i trattamenti di dati personali gestiti su propri sistemi informativi, archivi digitali o cartacei, ciascun Contitolare o Titolare autonomo applica misure fisiche, organizzative e tecniche idonee a prevenire accessi non autorizzati, perdita o distruzione accidentale, e a garantire il ripristino tempestivo dei dati. Ciascun Ente nomina i propri Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR e verifica periodicamente la conformità alle misure di sicurezza adottate.

9.4 Dati particolari e garanzie aggiuntive

Per il trattamento di categorie particolari di dati personali (*dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*) o dati relativi a condanne penali e reati, ciascun Contitolare o Titolare autonomo applica limitazioni specifiche e garanzie supplementari (es. maggiore controllo degli accessi, riduzione soggetti autorizzati).

9.5 Attestazione e miglioramento continuo

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti attestano la conformità delle proprie misure di sicurezza almeno agli standard minimi AgID e si impegna, tramite il Gruppo di Coordinamento, a garantire il miglioramento continuo e l’adeguamento delle misure in relazione dell’evoluzione dei rischi, delle tecnologie e delle norme applicabili.

Art. 10

Gestione delle violazioni di dati personali (Data Breach)

10.1 – Segnalazione immediata dell’evento

In caso di violazione di dati personali che coinvolga trattamenti in **contitolarità** effettuati tramite le piattaforme Elixforms o Gestione Interpelli, il **Contitolare** o il **Responsabile esterno** che rileva l’evento ne dà immediata comunicazione – e comunque entro **24 ore** – agli altri Contitolari e al **Punto di Contatto Unico** presso la Provincia di Forlì-Cesena, fornendo tutte le informazioni disponibili sulla natura, l’origine, l’estensione e le possibili conseguenze della violazione.

10.2 – Coordinamento della valutazione

La **Provincia di Forlì-Cesena**, in qualità di **Ente capofila** e **Punto di Contatto Unico**, raccoglie le informazioni ricevute e coordina, in collaborazione con l’**Unione Valle del Savio** per gli aspetti tecnici tecnico-informatici della piattaforma “Gestione Interpelli” e con i **DPO dei Contitolari**, la **valutazione congiunta** della gravità del rischio e della necessità di notifica ai sensi dell’art. 33 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

10.3 – Notifica al Garante

Qualora dalla valutazione emerga l’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 33 del GDPR, la **Provincia di Forlì-Cesena**, quale Ente capofila, **predispone e invia la notifica al Garante per la protezione dei dati personali** entro 72 ore dal rilevamento dell’evento, agendo **in nome e per conto dei Contitolari** per i trattamenti in contitolarità. I Contitolari, collaborano tempestivamente, fornendo alla Provincia i dati e i documenti necessari per la redazione della notifica.

10.4 – Comunicazione agli interessati

Qualora sussistano i presupposti per la comunicazione agli interessati ai sensi dell’art. 34 del GDPR, i **Contitolari** definiscono congiuntamente – sotto il coordinamento della Provincia – il **testo della comunicazione** e stabiliscono quale soggetto provvede materialmente all’invio:

- per i dati trattati tramite le piattaforme Elixforms e Gestione Interpelli, la comunicazione è inviata dalla **Provincia** (Ente capofila);
- per i dati trattati presso ciascun Ente in titolarità autonoma, la comunicazione è inviata dal rispettivo **Ente titolare autonomo**.

10.5 – Trattamenti in titolarità autonoma

Per le violazioni relative a trattamenti gestiti in titolarità autonoma (es. procedure concorsuali tradizionali), ciascun Ente procede in autonomia alla valutazione e, se necessario, alla notifica al Garante e alla comunicazione agli interessati secondo le proprie procedure interne, informando la Provincia qualora l'evento possa avere impatti su archivi o flussi condivisi.

10.6 – Registro degli eventi e audit congiunti

Tutti gli eventi di violazione e le relative azioni intraprese sono registrati dai singoli Contitolari nei rispettivi registri interni ai sensi dell'art. 33 GDPR.

Al fine di assicurare il coordinamento e la tracciabilità unitaria dei trattamenti in contitolarità, la Provincia di Forlì-Cesena, in qualità di Ente capofila e Punto di Contatto Unico, tiene un apposito registro delle violazioni, nel quale confluiscono le segnalazioni degli altri Contitolari. Tale registro è messo a disposizione, su richiesta, dei Contitolari e dei rispettivi DPO per lo svolgimento di attività di audit e verifiche congiunte di conformità.

Art. 11

I responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR

(richiamo artt. 4–8 dell'Accordo principale)

11.1 – Nomina dei Responsabili per servizi autonomi

Ciascuna Parte, per i trattamenti di dati personali svolti nell'ambito delle proprie procedure di **titolarità autonoma** (art. 4 dell'Accordo principale), qualora intenda avvalersi di soggetti terzi, è tenuta a **nominarli Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR** mediante contratto scritto e a darne **comunicazione preventiva e scritta** alle altre Parti prima della stipula del contratto, per consentire un adeguato coordinamento informativo.

11.2.1 – Provincia di Forlì-Cesena (Piattaforma “Elixforms”)

La Provincia di Forlì-Cesena, quale Ente capofila, si avvale della società Anthesi S.r.l., fornitore incaricato della gestione tecnica della piattaforma Elixforms, nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. I meccanismi di autenticazione e autorizzazione per l'accesso alle API sono integralmente gestiti dal fornitore della piattaforma, il quale ne assicura la configurazione, la manutenzione e la tracciabilità. La Provincia vigila, nell'ambito dei poteri di controllo e verifica contrattualmente previsti, sulla conformità di tali meccanismi ai requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente, richiedendo periodicamente al fornitore le necessarie informazioni e le evidenze tecniche, segnalando eventuali criticità o anomalie rilevate.

11.2.2. Unione dei Comuni “Valle del Savio (piattaforma “Gestione Interpelli”)

Per la piattaforma Gestione Interpelli, l'Unione dei Comuni Valle del Savio, è il soggetto che ne assicura la gestione tecnica, effettua verifiche periodiche sul corretto funzionamento e sulla sicurezza del sistema. La Provincia di Forlì-Cesena, in qualità di Ente capofila, collabora con l'Unione nel monitoraggio dei flussi e nella definizione delle misure comuni di sicurezza e interoperabilità.

11.3 – Sostituzioni

Eventuali modifiche o sostituzioni del fornitore della piattaforma **ElixForms** sono gestite dalla **Provincia di Forlì-Cesena**, che ne informa tempestivamente l'Unione Valle del Savio e gli altri Contitolari, sottoponendo l'aggiornamento al **Gruppo di Coordinamento**. L'Unione Valle del Savio comunica invece eventuali modifiche organizzative interne che incidano sulla gestione della piattaforma **Gestione Interpelli**, al fine di mantenerne la piena tracciabilità e la trasparenza operativa.

11.4 – Servizi esclusi

Non rientrano nel presente articolo i servizi meramente accessori che non comportano trattamento di dati personali (es. telecomunicazioni, manutenzione occasionale priva di accesso ai dati). Ciascun Ente adotta comunque misure di prevenzione atte ad evitare accessi non autorizzati o indebite divulgazioni di dati.

11.5 – Misure di controllo e vigilanza

Ciascuna Parte effettua periodicamente verifiche sull'operato dei Responsabili esterni nominati per i propri trattamenti, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, lettera h), del GDPR, al fine di accertare il rispetto delle istruzioni ricevute, delle misure di sicurezza e della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per la piattaforma **Gestione Interpelli**, l'**Unione dei Comuni Valle del Savio**, in qualità di soggetto che ne assicura la gestione tecnica, **effettua verifiche periodiche sul corretto funzionamento e sulla sicurezza del sistema**. Le informazioni e le evidenze possono essere **condivise con i Contitolari**, su richiesta, nell'ambito delle attività del **Gruppo di Coordinamento**, al fine di garantire trasparenza e coerenza nella gestione dei flussi condivisi.

La **Provincia di Forlì-Cesena**, in qualità di **Ente capofila** e Titolare che si avvale del Responsabile esterno **Anthesi S.r.l.** per la piattaforma **ElixForms**, è **direttamente responsabile del controllo e della vigilanza** sull'operato del Responsabile esterno. A tal fine, la Provincia:

- verifica periodicamente la conformità delle misure tecniche e organizzative adottate dal fornitore;
- richiede e conserva report tecnici, audit o attestazioni di sicurezza rilasciate dal Responsabile esterno;
- interviene tempestivamente in caso di anomalie o non conformità, adottando le misure correttive necessarie e informando i Contitolari nell'ambito del **Gruppo di Coordinamento**.

La Provincia coordina, inoltre, con l'**Unione Valle del Savio**, le **attività di vigilanza comuni** e raccoglie le evidenze utili a garantire la conformità complessiva delle piattaforme **ElixForms** e **Gestione Interpelli** ai requisiti di sicurezza e protezione dei dati personali.

Art. 12

I registri delle attività di trattamento

12.1 Ciascuna Parte assicura che il registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR) sia costantemente aggiornato e rifletta le attività effettivamente svolte, sia in titolarità autonoma che in contitolarità.

Art. 13

Trasferimento dei dati verso paesi extra-UE

13.1 Le Parti si impegnano a circoscrivere il trattamento dei dati personali all'interno del territorio dell'Unione Europea.

13.2 Le Parti si impegnano a rispettare, in caso di trasferimento dei dati all'esterno dell'Unione Europea, i limiti e le condizioni di cui al capo V del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia.

Art. 14

La responsabilità delle Parti nei confronti degli interessati

14.1. Responsabilità generale

Le Parti sono responsabili nei confronti degli interessati per i danni materiali o immateriali derivanti da un trattamento di dati personali effettuato in violazione del Regolamento (UE) 2016/679 o della normativa nazionale applicabile. In conformità all'art. 82 del Regolamento (UE) 2016/679, gli interessati che abbiano subito un danno materiale o immateriale a seguito di un trattamento di dati personali hanno diritto ad ottenere il risarcimento dal Titolare/Contitolare o dal Responsabile del trattamento che abbia causato l'evento lesivo.

14.2. Responsabilità solidale nei trattamenti in contitolarità

Per i trattamenti di dati personali effettuati in regime di **contitolarità**, le Parti rispondono **in solido** nei confronti degli interessati per l'intero ammontare del danno cagionato, ai sensi dell'art. 82, par. 4, del

GDPR. Resta salvo il **diritto di regresso** tra le Parti, in proporzione al grado di responsabilità effettiva e di trattamento e/o controllo esercitato sul trattamento stesso.

La **Provincia**, in qualità di Ente capofila, svolge **funzioni di coordinamento e supporto operativo, favorendo lo scambio di informazioni e la gestione unitaria delle istanze**, senza assumere responsabilità sostitutiva in luogo delle stesse.

14.3. Criteri per la ripartizione delle responsabilità

Qualora una o più Parti siano tenute a risarcire danni a terzi, l'eventuale riparto dell'onere avviene tenendo in considerazione almeno i seguenti criteri:

- a) grado di responsabilità e livello di controllo effettivo nella determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento;
- b) entità della violazione e relazione causale tra condotta od omissione della Parte e danno subito dall'interessato;
- c) eventuali inadempimenti contrattuali specifici, inclusa la mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente accordo o la mancata nomina o vigilanza sui Responsabili del trattamento *ex art. 28 GDPR*;
- d) contributo di ciascuna Parte nella gestione dell'evento e nelle misure di mitigazione del danno.

14.4. Responsabilità nei trattamenti autonomi

Per i trattamenti svolti in **titolarità autonoma**, ciascuna Parte risponde **direttamente e unicamente** nei confronti degli interessati per i danni cagionati dai propri trattamenti, restando esclusa ogni forma di responsabilità solidale.

14.5. Esonero da responsabilità

Il Contitolare, Titolare autonomo o il Responsabile del trattamento è esonerato da responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile, ai sensi dell'art. 82, paragrafo 3, del GDPR.

14.6. Diritto di regresso

Resta ferma, tra le Parti, la possibilità di esercitare il **diritto di regresso** nei confronti del Contitolare, Titolare o del Responsabile che sia effettivamente responsabile del danno, ai sensi dell'art. 82, paragrafo 5, del GDPR.

14.7. Rinvio alla normativa vigente

Le disposizioni del presente articolo si applicano in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, al Regolamento (UE) 2016/679 e ad ogni altra disposizione di legge applicabile, nazionale o europea, che regoli la responsabilità per i trattamenti di dati personali.

Art. 15 Durata, revisione e recesso

15.1. Il presente accordo ha durata funzionale equivalente a quella dell'Accordo principale (3 anni), salvo diversa determinazione, con possibilità di proroga o revisione concordata dalle Parti.

15.2. Il recesso dall'Accordo principale di ciascun Ente determina l'automatico recesso dal presente accordo. Il recesso non ha effetti retroattivi sui trattamenti in corso e sulle informazioni già pubblicate; la Provincia coordina le attività tecniche per il subentro o la chiusura dei profili.

Art. 16 Disposizioni finali

16.1. Il presente accordo resta efficace fino al conseguimento delle finalità dei trattamenti in contitolarità oppure finché permangono i presupposti di contitolarità previsti dagli artt. 4–8 dell'Accordo principale del 04.08.2025.

16.2. L'eventuale invalidità, anche parziale, di una o più clausole del presente accordo non pregiudica la validità e l'efficacia delle restanti disposizioni, che continueranno a trovare applicazione fra le Parti.

16.3. Con la sottoscrizione del presente atto, composto da n. 12 pagine, le Parti dichiarano di averne letto e compreso il contenuto e di esprimere pieno consenso alle obbligazioni e ai diritti in esso previsti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
I contitolari del trattamento

PROVINCIA DI FORLI' - CESENA _____

UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE _____

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO _____

UNIONE RUBICONE E MARE _____

COMUNE DI FORLI' _____